II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e che abroga la decisione 93/321/CEE

(94/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 16,

considerando che, in base alle garanzie offerte da Svezia, Norvegia, Finlandia e Svizzera nei confronti delle esigenze comunitarie contemplate nella direttiva 90/426/CEE del Consiglio [3], la Commissione ha adottato la decisione 93/321/CEE, del 10 maggio 1993, che prevede una frequenza ridotta dei controlli d'identità e fisici all'atto dell'ammissione temporanea di taluni equidi registrati provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svizzera [4], modificata dalla decisione 94/453/CE [5]; che, a norma di tale decisione, gli Stati membri possono ridurre la frequenza dei controlli d'identità e fisici applicabili ai cavalli registrati destinati alla competizione che beneficiano del regime di ammissione temporanea;

considerando che, in seguito all'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la Svezia, la Norvegia e la Finlandia applicano agli scambi con la Comunità europea le esigenze sanitarie vigenti per gli scambi intracomunitari contemplate nella direttiva 90/426/CEE; che occorre tener conto di questa situazione;

considerando che, alla luce delle informazioni trasmesse da taluni Stati membri, sembra che le autorità elvetiche non rispettino i criteri di cui all'articolo 16 della direttiva 91/496/CEE; che in effetti le autorità elvetiche autorizzano le importazioni di equidi registrati da paesi dai quali le importazioni nella Comunità sono vietate per ragioni di polizia sanitaria;

considerando che è pertanto opportuno non prevedere più la possibilità di ridurre la frequenza dei controlli per gli equidi provenienti dalla Svizzera;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri possono ridurre la frequenza dei controlli d'identità e fisici sui cavalli registrati destinati alla competizione, originari della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
(4) GU n. L 123 del 19. 5. 1993, pag. 36.
(5) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista al paragrafo 1, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero interessato effettua i controlli d'identità e fisici a intervalli regolari, mediante sondaggio.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai cavalli che partecipano ad un concorso nello Stato membro in cui sono introdotti.

4. Le autorità degli Stati membri vigilano affinché i cavalli che beneficiano del regime previsto al paragrafo 1 lascino il territorio dello Stato membro interessato attraverso il posto d'ispezione frontaliero da cui sono stati introdotti, entro dieci giorni dalla loro ammissione.

Articolo 2

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 1, paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 3

La decisione 93/321/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione